

Class: 14.v, 13.v, 9/2018A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N.18

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Domanda Unica di Pagamento a partire dalla campagna 2019. Istruttoria particelle dichiarate come pascolo e con criterio di mantenimento “sfalcio” oppure “sfalcio e pascolamento”.

1. Premessa

La Circolare AGEA N.0030913 del 29/03/2019 con OGGETTO: DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 9020 DEL 4 FEBBRAIO 2019 -, integra e modifica la circolare AGEA prot. n. 9020 del 4 febbraio 2019, sostituendolo integralmente, il paragrafo 2 “Regime di pagamento di base”, affermando che:

“OMISSIS...per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) e che eseguono lo sfalcio è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate. La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell’Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l’esecuzione dell’attività di mantenimento. In ogni caso l’eventuale dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità ai fini della selezione dei campioni di controllo di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 809/2014. Per tali superfici è previsto un aumento (almeno 1%) della percentuale da sottoporre a controllo”.

Con ISTRUZIONI OPERATIVE N. 5 e con ISTRUZIONI OPERATIVE N.13 venivano fissate le informazioni minime stabilite dall’Organismo Pagatore Arpea per poter svolgere i controlli amministrativi previsti della Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0030913 del 29/03/2019.

2. Controllo

Con la presente procedura vengono definite modalità di controllo delle particelle dichiarate come “sfalcio” e “pascolamento e sfalcio” su comuni su cui sono stati desunti degli animali al pascolo dalla BDN o che si trovano nello stesso comune o comune limitrofo dell’azienda zootecnica.

Su tutte le particelle dichiarate come pascolo (codici indicato nella Tabella 1 delle ISTRUZIONI OPERATIVE N.13 con criterio di mantenimento “sfalcio” e “pascolamento e sfalcio” su comuni per i quali Arpea ha desunto dalle registrazioni in BDN dei dati di pascolamento o di consistenza zootecnica, viene utilizzato come criterio per il controllo da Arpea il rispetto del carico uba/ha definito nel DECRETO n. 5465 del 7 giugno 2018, art. 4 comma 3b:

“Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- a) OMISSIS.. b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all’anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro.”*

Pertanto, se la superficie destinata allo “sfalcio” o al “pascolamento e sfalcio” sommata alla superficie pascolata soddisfa il carico uba/ha definito dal Decreto Ministeriale e dalla D.G.R. 16-6765 del 2018, Arpea spegne le anomalie SFA-01 e SFA-02, assumendo che il fieno prodotto da dette superfici venga utilizzato per coprire il fabbisogno necessario alla nutrizione degli animali.

Per tutte le particelle con criterio di mantenimento “sfalcio” o criterio “sfalcio e pascolamento” per cui non sia stato soddisfatto il criterio del carico uba/ha oppure non siano presenti dei capi portati al pascolo desunti dalla BDN sul comune oppure non sia presente la stalla sul comune o comune limitrofo, le modalità di controllo verranno definite con successive istruzioni operative.

3. Procedimento amministrativo

Per le superfici per le quali l’anomalia SFA-01 rimane accesa, affinché tali particelle vengano ritenuti ammissibili, è necessario compilare le informazioni nell’applicativo anagrafe di cui alle ISTRUZIONI OPERATIVE N. 5 , paragrafo “Sfalcio” entro la data perentoria del 25 febbraio 2020, pena la non ammissibilità delle particelle per la campagna 2019.

I termini del procedimento amministrativo sono fissati in 90 giorni, dalla data ultima di inserimento della documentazione giustificativa da parte del beneficiario anche tramite il suo CAA mandatario, con una sola possibilità di interruzione degli stessi.

Il direttore

Enrico Zola

Firmato digitalmente